

**ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

**e, per conoscenza**

**ILL.MO GIUDICE TUTELARE  
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA**

Il sottoscritto Claudio DELUCA nato a Bologna il 26/11/1955, residente a Dozza (BO) via Monte di Sopra n. 27/B, in qualità di Segretario Nazionale dell'Organizzazione Sindacale SNATER Enti Locali

**ESPONE QUANTO SEGUE**

Il presente atto ha la finalità di porre all'attenzione di questa Ecc.ma Procura della Repubblica accadimenti inerenti una vicenda che riguarda gli iscritti a SNATER Enti Locali del Corpo di Polizia Locale del Comune di Bologna rappresentato dallo scrivente per l'incarico sindacale rivestito, affinché gli organi competenti possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di eventuali profili penalmente rilevanti in relazione ai fatti dedotti. Segnalo la necessità dell'intervento della Pubblica Autorità per la pronta risoluzione della vicenda descritta per la presenza di condotte che ritengo contrarie alla legge.

- Premesso che in data 27 gennaio 2025 il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Bologna emanava atto denominato Disposizione Operativa n. 01 avente per oggetto: "Procedure operative relative ad accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori", ordine scritto mediante il quale **impartiva** agli operatori della Polizia Locale di Bologna, le modalità operative da adottare nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui nell'oggetto dell'ordine richiamato,;
- al capoverso 4.7 (pagina 8) della predetta Disposizione Operativa avente quale titolo: Tutela della Sicurezza, veniva disposto che: *"Durante l'esecuzione dell'Ordinanza (di TSO n.d.r.) la Polizia Locale **tutela la sicurezza e la dignità del paziente** e la sicurezza di coloro che con lui interagiscono, siano essi operatori sanitari o altri pazienti. Al tal fine gli agenti intervenuti eseguono, con il supporto del personale sanitario **e nel rispetto della dignità della persona**, quanto necessario per escludere la presenza sulla persona del paziente di oggetti atti ad offendere. Tali verifiche vanno espletate il prima possibile compatibilmente con la complessità dell'intervento e comunque risultano, in particolare, necessarie sia prima di procedere al trasporto (salva impossibilità oggettiva) sia prima della resa in carico da parte della struttura sanitaria (in ogni caso:) Di tale attività se ne darà atto nella relazione di servizio di cui al punto 4.5... omissis";*
- al precedente punto 4.5 al quale si fa riferimento nel capoverso sopra riportato, la Disposizione Operativa qui in esame cita testualmente: *"la pattuglia che ha in carico l'esecuzione di un'ordinanza di trattamento/accertamento sanitario obbligatorio **DEVE**, al termine dell'intervento, documentare l'attività posta in essere e il personale presente **utilizzando l'apposito modulo preimpostato**;... omissis"*

- il correlato modulo preimpostato, alla pagine 3 prevede il seguente campo: **“CONTROLLO DI SICUREZZA”** indicando **se il paziente è stato sottoposto a controllo al fine di escludere la presenza sulla persona di armi o oggetti atti ad offendere specificando le modalità del controllo ed esito,** o in alternativa se non si è proceduto al controllo sulla persona finalizzato ad escludere la presenza di armi o oggetti atti ad offendere specificandone i motivi in base ai quali non è proceduto al controllo di sicurezza;
- nei vari incontri formativi con il personale, nonostante le ripetute richieste degli operatori ed i dubbi sollevati in ordine alla legittimità dell’ordine legato al “controllo di sicurezza” richiedendo di meglio specificare le modalità operative con le quali procedere al controllo di sicurezza ed alle norme giuridiche in base alle quali dare seguito al predetto ordine scritto, il Comando di Polizia Locale non ha mai fornito alcun chiarimento nel merito e nelle legittimità;
- ritenuto che l’articolo 13 della Costituzione stabilisce che la libertà personale è inviolabile. **Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale,** né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge;
- rilevato che il classificato “controllo di sicurezza” disposto dal Comando di Polizia Locale di Bologna, teso alla ricerca sulla persona di armi o altri oggetti ad offendere può materialmente concretizzarsi solo mediante ispezione o perquisizione personale;
- atteso che la mancata esecuzione di un ordine scritto sottoporrebbe gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria appartenenti alla Polizia Locale di Bologna a provvedimento disciplinare punibile con sospensione dal servizio in caso di recidiva;
- rilevato che l’attuale normativa punisce il pubblico ufficiale che abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni esegue una perquisizione o un’ispezione personale è punito con la reclusione fino ad un anno;
- rappresentato che l’ordine scritto a firma del Comandante la Polizia Locale di Bologna **obbliga di fatto gli agenti e gli ufficiali di Polizia Giudiziaria a compiere sulla persona vere e proprie attività ispettive o di perquisizione pur in assenza di una norma di Legge o di altro atto motivato dell’Autorità Giudiziaria** e ciò proprio per il fatto implicito di ricercare armi o oggetti atti ad offendere che per la loro genericità possono essere anche di piccole dimensioni e non rilevabili dalla sola osservazione visiva del paziente bensì solo previa accurata ricerca sulla sua persona, ponendo di fatto gli operatori nella concreta possibilità di commettere il delitto di cui all’articolo 609 c.p.;

Testimoni: ufficiali ed agenti di Polizia Locale di Bologna – si riserva di indicarne alcuni in caso di richiesta da parte di Codesta Procura della Repubblica.

Per tutto quanto sopra esposto e motivato il sottoscritto così come sopra rappresentato ed identificato

**CHIEDE**

che l'Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d'illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.

Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sopra descritti, nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.

Il sottoscritto DELUCA Claudio Segretario Nazionale della Organizzazione Sindacale SNATER EE.LL. chiede di essere avvisato/a ai sensi dell'art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede di essere avvisato/a anche nel caso in cui, ai sensi dell'art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata.

Si allegano:

- D.O. numero 01 del 27 gennaio 2025 a firma Comandante Polizia Locale di Bologna Dott. Romano MIGNANI;
- Allegato alla D.O. 01/2025 Relazione di Servizio per SO e TSO;
- Atto di nomina funzione di Segretario Nazionale SNATER EE.LL.
- Statuto SNATER

Con osservanza.

Dozza (BO), 06 Aprile 2025.

In Fede

